

CONVENZIONE
PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (di seguito "STeBiCeF"), con sede in Palermo, campus universitario, Viale delle Scienze, Edificio 16, cap 90128, C.F. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro-tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036.

e

L'Istituto per la Promozione e Valorizzazione della Dieta Mediterranea, Associazione di Promozione Sociale (di seguito denominato Istituto I.DI.MED. APS) con sede legale in Palermo, Via Puccini, 34, cap 90144, Codice Fiscale 97256360823, PEC idimed@pec.confcommercio.pa.it, legalmente rappresentato dal Presidente dr Biagio Agostara nato a Isnello (PA) il 24/10/1945 e residente a Palermo (PA), in piazza Principe di Camporeale, 27 Codice Fiscale: GSTBGI45R24E337F, Documento di identità n. CA07664KV rilasciato da Ministero dell'Interno il 22/12/2021, in carica fino al 2024 (giusta nomina dell'Assemblea dei soci del 17/01/2022)

di seguito "le Parti"

PREMESSO CHE

STeBiCeF e l'Istituto I.DI.MED. APS sono interessati entrambi alla realizzazione di progetti di divulgazione della ricerca scientifica o altre attività di formazione scientifica di comune interesse

CONSIDERATO CHE

L'Istituto I.DI.MED APS conduce attività formative, organizza, seminari, workshop tematici, e altri eventi di forte impatto socio-economico con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la Dieta Mediterranea, riconosciuta come Bene Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO creando una forte sinergia tra i diversi aspetti legati alla salute, all'identità territoriale e culturale ed allo sviluppo sostenibile e promuovendo un nuovo modello di integrazione tra enti pubblici, enti privati e comparti produttivi e commerciali che intendono interpretare un ruolo primario nello sviluppo economico, sociale e culturale della Sicilia.

STeBiCeF ha tra i suoi obiettivi la partecipazione ad attività istituzionali finalizzate alla divulgazione della ricerca scientifica ed alla sensibilizzazione e formazione dei cittadini su temi scientifici di attualità come l'utilizzo di nuove tecnologie per la diffusione di corrette abitudini alimentari e stili di vita su popolazione e in particolare tra gli studenti di scuole primarie e secondarie.

Le due Parti sono interessate a realizzare un rapporto di collaborazione per la realizzazione di varie attività nell'ambito della formazione e divulgazione scientifica

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate formano parte integrante della presente convenzione operativa.

Articolo 2 - Finalità della collaborazione

L'Associazione e STeBiCeF, alla luce delle sinergie che le due Parti potrebbero realizzare, intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato allo svolgimento di: Attività promozionali e culturali: campagne di educazione e sensibilizzazione, campagne di prevenzione, fiere, eventi, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, collaborazioni con altri enti pubblici e privati nell'ambito di manifestazioni, eventi ed ogni altra iniziativa che le parti riterranno utili sostenere per raggiungere gli obiettivi succitati.

Le Parti, nei limiti delle vigenti norme, potranno valutare: di partecipare progetti da realizzare con finanziamenti pubblici e/o privati, di programmare e gestire attività di divulgazione della ricerca scientifica e formazione di comune interesse.

In attuazione della presente Convenzione le Parti si riservano di stipulare appositi accordi operativi con i quali definiranno, in dettaglio, l'oggetto, i termini e le modalità di collaborazione per il raggiungimento degli specifici obiettivi sopra menzionati.

Articolo 3 – Responsabili della convenzione

STeBiCeF indica quale proprio responsabile della collaborazione la dott.ssa Anna Maria Pintaudi.

L'Istituto I.DI.MED. APS indica quale proprio responsabile della collaborazione il segretario generale, dott.ssa Francesca Rita Cerami. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 4 – Impegni delle parti

Sia l'Istituto I.DI.MED. APS che STeBiCeF, allo scopo di eseguire le attività che saranno e concordate, potranno, compatibilmente con le proprie disponibilità e le vigenti norme, mettere a disposizione quanto necessario e, a titolo esemplificativo: la partecipazione di personale esperto, eventuali attrezzature, materiale e strumentazioni.

Articolo 5 – Rapporti economici

La presente Convenzione non prevede oneri a carico delle Parti.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

Per lo svolgimento delle attività concordate, ciascuna Parte si impegna in proprio a provvedere ad ogni necessaria copertura assicurativa del proprio personale.

Articolo 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente

presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n. 363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell'Istituto I.DI.MED. APS, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 8 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione con firma digitale, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Articolo 9 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni. Nel caso in cui il recesso dovesse essere esercitato da parte dell'Istituto I.DI.MED. APS, deve comunque essere garantito il completamento delle attività in corso di esecuzione.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR") e sue ss.mm. e ii.

I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della presente Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

Articolo 11 - Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Articolo 12 - Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Palermo.

Articolo 13 - Registrazione e spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 14 – Imposte di bollo

Le imposte di bollo di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sono a carico di I.DI.MED. APS

Articolo 15 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche
e Farmaceutiche- Università di Palermo
Il Direttore del dipartimento
Prof. Vincenzo Arizza

.....

Per I.DI.MED. APS
Il Presidente dell'Istituto
Dr Biagio Agostara

.....